

N. R.G. 2019/8485



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8485/2019** promossa da:

PEDRALI SPA

RICORRENTE

contro

MARA SRL

MATTEO SALVI

NADIA RADICI

RESISTENTE

Il Giudice dott. Busato Alessia,
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Parte ricorrente allegava: di essere uno dei più noti produttori italiani di arredamento di design di alta qualità, tra i quali le linee di sgabelli “Cube”, la cui forma è tutelata dal modello nazionale 084557-5, e “Osaka Metal”, la cui forma è tutelata dal design internazionale n. DM /090045 nonché la sedia “Ice”, tutti prodotti che costituiscono segni tutelabili anche come marchi di forma di fatto; di aver notato, a partire dalla fine di ottobre del 2018, che la resistente Mara s.r.l., operante nel medesimo settore, aveva distribuito materiale promo pubblicitario cartaceo e online simile a quello adottato da Pedrali; di aver altresì scoperto, nel dicembre del 2018, che Mara s.r.l. pubblicizzava e commercializzava prodotti del tutto simili se non identici a quelli da ella commercializzati (sedia “Ice”, sgabelli “Cube” e “Osaka Metal”); che due suoi ex dipendenti - Matteo Salvi e Nadia Radici -, in possesso di informazioni riservate relative alla clientela, erano passati alle dipendenze di Mara s.r.l. e avevano contattato alcuni suoi clienti (Ergonomik OU; Furlani Walter s.r.l., Kuko Jan Revilo e Alupress Desing S.R.O., e il cliente Ergolain come indicato nella memoria di replica) in un caso rappresentando che Mara s.r.l. era gestita da parenti della Pedrali s.p.a.. Allegava altresì che, all’esito dell’incarico conferito all’ing. Alberto Giorgio, aveva verificato che vi era stata sottrazione massiva di documentazione informatica riservata.



Tutto ciò allegato rappresentava che quanto sopra costituiva violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. o comunque dell'art. 2598 nr. 3 c.c. per sottrazione e utilizzazione di informazioni segrete di Pedrali s.p.a., nonché per contraffazione del design nazionale nr. 084557-5 e del design internazionale n. DM /090045, per violazione dei marchi di forma di fatto, con conseguente concorrenza sleale per imitazione servile ed agganciamento dei noti prodotti Pedrali aventi capacità distintiva, posta in essere dalla concorrente Mara s.r.l. con il concorso degli ex dipendenti Salvi e Radici.

Chiedeva pertanto che fosse disposto, a carico di tutti i resistenti:

a) il sequestro o, in subordine, la descrizione, *ex artt. 129 C.P.I. e 700 c.p.c.*, “della documentazione illecitamente acquisita e/o utilizzata di cui in narrativa o comunque di quella che ne costituisca elaborazione, e segnatamente, ma non esclusivamente, di ogni documento/*file* contenente le informazioni commerciali della ricorrente (liste clienti, fornitori, listini prezzi e scontistica, fatturati, dati sul venduto, materiale promo-pubblicitario ecc.) o informazioni acquisite dai resistenti in conseguenza dell'illecita disponibilità delle prime, o corrispondenza commerciale intrattenuta dai resistenti con i clienti della ricorrente presenti in dette liste, autorizzando a tali fini anche l'accesso ai sistemi informatici dei resistenti (comprensivi di computer portatili, tablet, telefonini, supporti di memorizzazione ecc.) e il prelievo da essi dei dati e dei materiali rilevanti;

b) a carico della resistente Mara s.r.l. il sequestro, *ex art. 129 C.P.I. e 700 c.p.c.*, dei prodotti delle linee “Club”, “Sofi” e “Loto” contraffattori dei diritti di *design*, di marchi di fatto e concorrenziali della ricorrente e/o di ogni qualsiasi altro prodotto dotato delle medesime caratteristiche, indipendentemente dai codici prodotto con cui è indicato dei mezzi specifici adibiti alla produzione di essi, del materiale pubblicitario ad essi relativo e di ogni materiale, su supporto cartaceo e/o informatico, che ad essi si riferisca o che li riproduca, sia presso le sedi principali e secondarie di Mara, sia presso chiunque altro faccia commercio dei predetti prodotti, anche non identificato nel ricorso;

c) a carico della resistente Mara il sequestro, o in subordine la descrizione, *ex art. 129 C.P.I. e 700 c.p.c.*, delle scritture contabili di Mara S.r.l. (anche presso le eventuali sedi secondarie ovvero i diversi luoghi in cui le scritture contabili vengano conservate e presso chiunque altro faccia commercio dei prodotti di cui al precedente punto *a*, anche non identificato nel ricorso), tra cui i registri IVA, i registri di carico e scarico di magazzino e le fatture clienti e fornitori, nonché di ogni altro documento che consenta di individuare gli ulteriori eventuali soggetti coinvolti nel fenomeno contraffattivo e concorrenzialmente illecito, e di ricostruire il volume complessivo delle vendite dei prodotti di cui in narrativa e/o di ogni qualsiasi altro prodotto dotato delle medesime caratteristiche, e delle vendite effettuati ai clienti inclusi nella lista clienti di Pedrali, autorizzando anche l'accesso ai sistemi informatici della società resistente e di chiunque altro faccia commercio degli stessi



d) autorizzare un rappresentante della ricorrente, un tecnico di sua fiducia e i suoi difensori ad assistere alle operazioni di sequestro e descrizione di cui sopra.

Chiedeva inoltre, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e previo accertamento sommario di tutti gli illeciti allegati e dimostrati in narrativa, di:

e) confermare gli ordini di sequestro e inibitoria di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) emessi *inaudita altera parte*, o in subordine emettere gli ordini di cui ai medesimi punti che non avesse ritenuto di emettere con decreto;

f) disporre a carico dei resistenti, *ex artt.* 131 C.P.I. e 700 c.p.c., l'inibitoria della prosecuzione e ripetizione degli atti di abusiva acquisizione, utilizzazione anche indiretta e comunicazione di informazioni riservate, di concorrenza sleale (per utilizzazione delle informazioni riservate, cooperazione nell'inadempimento e mendacio) e di pubblicità ingannevole e quindi in particolare l'inibitoria dell'illecito impiego di qualunque informazione riservata della ricorrente, riferimento alla stessa o a suoi prodotti nell'attività di Mara, e segnatamente divieto di contattare ulteriormente i clienti di Pedrali compresi nelle sue liste clienti di cui in narrativa;

g) disporre a carico di Mara S.r.l., *ex art.* 131 C.P.I. e art. 700 c.p.c., l'inibitoria della ulteriore produzione, importazione, esportazione, commercializzazione e pubblicizzazione (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle modalità pubblicitarie sin qui adottate, compresa la loro presentazione in fiera), anche attraverso la rete *Internet*, dei prodotti di cui in narrativa in quanto costituenti contraffazione delle privative di Pedrali S.p.A. di cui al punto a) e comunque citate sempre in narrativa e/o atto di concorrenza sleale, così come di qualsiasi altro prodotto dotato delle medesime caratteristiche, o comunque rientrante nel loro ambito di tutela, indipendentemente dai codici prodotto con cui è indicato, con contestuale ordine di ritiro dal commercio degli stessi e del relativo materiale pubblicitario *ex art.* 124 C.P.I.;

h) fissare una somma dovuta dai resistenti per ogni violazione e/o inosservanza delle inibitorie e degli altri provvedimenti di cui all'emanando provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure cautelari stesse;

i) disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento, oltre che come *landing page* del sito ufficiale di Mara S.r.l. per non meno di 60 giorni, anche sul quotidiano "*Corriere della Sera*" e sulle riviste specializzate "*Living Corriere*", "*Architectural Digest*", "*ELLE decor*", a spese della resistente Mara S.r.l. e a cura della ricorrente, per due volte, a caratteri doppi del normale e con l'intestazione e i nomi delle parti in grassetto e a pagina intera, ovvero con le diverse modalità che paiano opportune a codesto Ill.mo Tribunale.



Con decreto emesso inaudita altera parte depositato in data 11 giugno 2019 veniva disposta la descrizione, nei confronti della sola Mara s.r.l., dei documenti cartacei e informatici e di tutti gli ulteriori elementi di prova delle asserite attività illecite e della loro entità, con particolare riferimento a documenti asseritamente duplicati indicati nel doc. 18 di parte ricorrente riguardanti gli elenchi clienti e fornitori della ricorrente, listini prezzi e scontistica, fatturati, dati sul venduto e altra eventuale documentazione relativa alle informazioni segrete di cui all'art. 98 c.p.i. di natura commerciale riconducibili alla ricorrente.

All'esito dell'operazione della mera acquisizione di copia dei documenti informatici presso Mara s.r.l. si costituivano tutti i resistenti contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.

In particolare Mara s.r.l., ricostruita la propria storia imprenditoriale, rilevava, quanto all'imitazione del materiale pubblicitario, che la ricorrente non aveva fornito alcun indizio in merito alla realizzazione di un catalogo con forme originali e creative e allegava che si trattava di forme banali (cerchi e quadrati giustapposti) prive di qualsivoglia utilità e molto diffuse nel settore.

Negava di essere a conoscenza dell'eventuale attività di copiatura posta in essere dai suoi dipendenti Salvi e Radici quando erano ancora alle dipendenza di Pedrali s.p.a. rilevando che, in ogni caso, questi, interpellati successivamente alla notificazione del ricorso, avevano negato di essersi appropriati di informazioni di Pedrali s.p.a.

Contestava comunque la sussistenza dei requisiti di tutelabilità ex art. 98 e 99 c.p. (o ex art. 2598 nr. 3 c.c.) allegando che la policy aziendale sulla riservatezza non aveva avuto concreta attuazione in quanto la password dei dipendenti non era stata mai cambiata ed era nota a tutti, rilevando altresì che non vi era traccia di un sistema di alert rispetto ad eventuali copie massive.

Contestava la valenza probatoria della consulenza prodotta dalla ricorrente rilevando che i computer in uso ai resistenti Salvi e Radici erano stati analizzati a mesi dalle loro dimissioni.

Segnalava, in ogni caso, che non vi era prova che i file aperti in modo massivo fossero stati copiati, inviati in allegato a mail, trasferiti a servizi di cloud o altro.

Quanto alla distrazione di clienti allegava che i clienti Furlani Walter s.r.l. e Alupress erano in contatto con Mara s.r.l. rispettivamente dal luglio 2013 e dal 2009.

Quanto a Ergonomik allegava che era stato questo cliente a prendere contatto con Mara s.r.l. compilando il relativo front nel sito internet di Mara s.r.l.

Con riguardo alla dedotta contraffazione eccepeva la nullità del modello "Cube" di controparte e, in ogni caso, la cessazione della commercializzazione dello sgabello "Club" da epoca anteriore



all'inizio del contenzioso, eccepiva inoltre la nullità del modello relativo allo sgabello "Osaka Metal" per carenza di novità e di carattere individuale negandone, in ogni caso, la contraffazione. Con riguardo alla sedia "Ice" rilevava che vi era già stata una contestazione da parte di Pedrali s.p.a. nel 2007 alla quale aveva replicato segnalando l'assenza di novità del prodotto Pedrali s.p.a. e, in ogni caso, l'insussistenza dell'imitazione servile. Contestava la stessa esistenza di marchi di forma di fatto e, in ogni caso, l'appropriazione di pregi e di look alike.

Con la memoria integrativa eccepiva l'indeterminatezza e la conseguente nullità del ricorso per omessa individuazione del know how segreto del quale era chiesta tutela.

Chiedeva pertanto la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte con condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. e 132.5 quater c.p.i a risarcire l'importo di euro 50.000,00 in via equitativa.

Si costituiva Matteo Salvi il quale, rilevato che l'attività di contraffazione, per stessa ammissione di parte ricorrente, sarebbe stata precedente il suo ingresso in Mara s.r.l., allegata la falsità ideologica della dichiarazione prodotta da parte ricorrente sub doc. 15 – segnalando sul punto che non si era mai occupato della vendita dei prodotti Pedrali s.p.a. -, contestata inoltre la sussistenza di idonei presidi di protezione delle informazioni contenute nel server aziendale di Pedrali s.r.l., negato, in ogni caso, di aver acquisito copia dei file aziendali e di aver utilizzato informazioni segrete riferibili a Pedrali chiedeva il rigetto del ricorso.

Analoga posizione assumeva la resistente Nadia Radici.

Così riassunte le posizioni delle parti ritiene questo G.D. che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Parte ricorrente, in via di estrema sintesi, lamenta: l'imitazione servile di alcuni suoi prodotti (due dei quali protetti da diritti di privativa) e l'imitazione di marchi di forma di fatto con conseguente appropriazione di pregi; l'imitazione servile del materiale pubblicitario; l'acquisizione, con il concorso di due ex dipendenti del suo know how segreto, comprensivo di informazioni commerciali, con conseguente storno di clientela.

Ciò posto con riguardo al primo elemento sopra evidenziato parte ricorrente lamenta la contraffazione di due sgabelli denominati "Cube" e "Osaka Metal" e della sedia denominata "Ice"



ad opera di Mara s.r.l. mediante la produzione e commercializzazione rispettivamente degli sgabelli “Club” e “Loto” e della sedia “Sofi”.

Parte resistente Mara ha dedotto e provato, mediante la produzione del catalogo 2019/2020 sub doc. 21 della comparsa, che lo sgabello “Club” non è più in produzione e commercio. Orbene, se è vero che la mera affermazione della cessazione della commercializzazione di un modello contraffatto non elide il *periculum in mora*, come sostenuto dalla giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente, è anche vero che, nel caso in esame, vi è la prova della cessazione della commercializzazione in data anteriore al deposito del ricorso, circostanza che porta ad escludere l’attualità dell’interesse al provvedimento cautelare richiesto in questa sede e che rende superflua ogni ulteriore considerazione in merito alla sussistenza della lamentata contraffazione.

Quanto allo sgabello commercializzato da Mara s.r.l. con la denominazione “Loto” parte resistente ha contestato la validità del modello internazionale “Osaka Metal” di Pedrali s.p.a. del 2016 per carenza di novità producendo, a sostegno di tale assunto, una serie di fotografie di sgabelli che ha allegato essere in commercio dal 2004 quanto al modello Catifa 46 di Arper, dal 2012 quanto al modello Link di Lapalma, dal 2013 quanto al modello Just Barstool di Normann Copenhagen (cfr. doc. 18 allegato alla comparsa di costituzione).

Ha inoltre contestato l’effettiva imitazione e confondibilità del prodotto evidenziando che, a fronte dell’affollamento del mercato, anche lievi differenze sarebbero sufficienti ad evitare la contraffazione.

A fronte di tale allegazione e produzione parte ricorrente ha dedotto l’assenza di data certa del documento prodotto e la circostanza che tali prodotti sarebbero ben più distanti dal modello Pedrali s.p.a. di quanto non sia invece il prodotto di Mara s.r.l.

Premesso che il doc. 18 è un documento costituito da un collage di fotografie, sicché la sua data è sostanzialmente irrilevante, ritiene questo Giudice che tale documento costituisca evidente prova della presenza, sul mercato, di un notevole numero di prodotti di forme sostanzialmente analoghe caratterizzate da uno schienale molto basso in rapporto alla seduta, da gambe in metallo tubolare a forma di trapezio (nella visione laterale) con una barra di unione delle gambe anteriori. Tale rilievo porta a condividere l’osservazione di parte resistente secondo la quale, a fronte di un mercato sovraffollato, anche differenze non marcatissime sono idonee ad evitare la contraffazione. Nel caso in esame tali differenze paiono sussistere tra gli sgabelli “Osaka Metal” e “Loto”. Dalla visione dei due sgabelli, come raffigurati a pag. 7 del ricorso e alle pagine 24 e 25 della comparsa di costituzione di Mara s.r.l., si evince che le gambe dello sgabello “Loto” sono diverse da quelle dello sgabello “Osaka Metal” in quanto la visione laterale del primo evidenzia che le gambe metalliche hanno forma di trapezio regolare mentre la visione laterale dello sgabello “Osaka Metal” evidenzia



un profilo irregolare con riguardo alla parte più alta della gamba anteriore dello sgabello. Anche la parte frontale delle gambe (comunque visibile sia lateralmente sia posteriormente) è notevolmente diversa. Mentre lo sgabello “Loto” ha una semplice barra frontale che unisce le due gambe anteriori senza soluzione di continuità, nel modello “Osaka Metal” vi sono due barre sovrapposte e la stessa gamba anteriore presenta una soluzione di continuità. Anche lo schienale dello sgabello “Loto” presenta una notevole differenziazione rispetto a quello del modello “Osaka Metal” in quanto meno alto e con curvatura più accentuata.

Quanto alla sedia “Ice” questa è prodotta da Mara s.r.l. sin dal 2007, circostanza nota alla ricorrente sin da tale data, come da comunicazioni e mail prodotte dalla resistente (cfr. doc. 19). Parte ricorrente, in replica alla costituzione avversaria, nella sostanza, ha allegato che tale comportamento, tollerato in passato per la sua episodicità, deve essere rivalutato nell’ambito della complessiva attività di concorrenza sleale posta in essere dalla resistente Mara s.r.l. Il fatto che, come si vedrà, nessuno degli ulteriori comportamenti illeciti imputati alla resistente paia allo stato fondato rende evidenzia la carenza di interesse e la non attualità della richiesta di provvedimento cautelare con riguardo a tale prodotto.

Parte ricorrente ha inoltre lamentato l’ “agganciamento dei noti prodotti Pedrali” da parte dei prodotti commercializzati da Mara s.r.l. ritenendo, nella sostanza, che la visione dei prodotti commercializzati da Mara s.r.l., richiamando alla mente dei clienti i prodotti Pedrali s.p.a., farebbe sì che la prima si avvantaggiasse indebitamente del nome Pedrali s.p.a. Non essendovi in atti elementi probatori per ritenere che il pubblico sia in grado di individuare immediatamente i prodotti Pedrali s.p.a. come riferibili a tale società, circostanza contestata da parte resistente, anche sotto tale profilo il ricorso non può trovare accoglimento.

Anche con riguardo al materiale pubblicitario non possono che essere condivisi i rilievi della difesa di parte resistente.

In linea generale le figure geometriche utilizzate in entrambi i cataloghi sono elementari e, in se stesse, prive di specificità e conseguentemente di capacità individualizzante.

Potrebbero avere capacità individualizzante per la loro combinazione particolare o per l’uso di determinati colori ma il mero raffronto tra il materiale pubblicitario Pedrali s.p.a. e il materiale pubblicitario Mara s.r.l. visibile a pagina 6 del ricorso evidenzia che la combinazione delle forme geometriche e i colori utilizzati sono diversi tra loro.

Né può avere capacità individualizzante la grafica del catalogo nella parte in cui descrive caratteristiche tecniche del prodotto. Si tratta infatti di grafica comune nel settore come emerge dal



raffronto tra i cataloghi delle due società parti in causa (a pagina 11 del ricorso) e i cataloghi di altre società che operano nel medesimo settore (doc 8 allegato alla comparsa di costituzione Mara s.r.l.).

Con riguardo alla contestata violazione dell'art. 98 e 99 CPI pur essendo stati solo sommariamente indicate le informazioni segrete oggetto dell'allegata sottrazione non può accogliersi l'eccezione di parte resistente in merito alla nullità del ricorso. Parte ricorrente ha infatti chiaramente allegato che le informazioni asseritamente sottratte e indebitamente utilizzate erano costituite dalle *“informazioni commerciali riservate relative alla clientela (e al materiale grafico-pubblicitario: ed in particolare il concept del materiale promo-pubblicitario ideato dall'agenzia LeftLoft per conto di Pedrali), e in particolare l'anagrafica dei clienti e dei contatti dell'esponente e tutta l'articolata serie di informazioni idonee a definire il profilo di ogni singolo cliente, con riferimento sia al tipo di prodotti acquistati, sia alle quantità, sia ai prezzi praticati, sia agli interventi di assistenza forniti, che sono ovviamente personalizzati da Pedrali sulla base appunto del profilo, informazioni tutte presenti all'interno dei programmi gestionali InforERPLN e Microsoft Dynamics CRM di Pedrali”*.

Ciò posto e premesso che l'esito della descrizione rende superfluo valutare se tali informazioni siano effettivamente segrete ai sensi dell'art. 98 lett c) CPI vi è da rilevare che gli elementi addotti da parte ricorrente a sostegno della sottrazione sono costituiti: dal fatto che il file log di rete dell'*account* in uso al sig. Salvi, nei giorni precedenti alle sue dimissioni, abbia registrato massive e simultanee visualizzazioni che parte ricorrente ritiene sintomatico di un'operazione di copia di circa 700.000 file contenenti anche le anagrafiche dei clienti Pedrali; dalla circostanza che siano stati contattati alcuni clienti Pedrali da Mara s.r.l. per il tramite del sig. Salvi e della sig. Radici; dall'imitazione servile del materiale pubblicitario. A conforto di tale circostanza è stato inoltre richiamato il tenore di alcuni documenti acquisiti durante la descrizione e l'esito della descrizione stessa che, pur avendo escluso che la resistente Mara s.r.l. fosse in possesso di file duplicati riconducibili alla ricorrente, a seguito di ricerca per parole chiave nei file acquisiti presso Mara s.r.l. ha individuato 1.604 file contenenti partite iva dei clienti Pedrali s.p.a.

Ciò posto ritiene questo Giudice che gli elementi sopra dedotti non siano idonei a comprovare il *fumus* delle violazioni allegate da parte ricorrente sia in termini di violazioni al codice della proprietà industriale sia in termini di concorrenza sleale per utilizzo di informazioni riservate al fine di stornare clientela.

Quanto all'apertura massiva di file dall'*account* del sig. Pedrali, premesso che l'esame del computer in suo uso non ha segnalato ulteriori “anomalie” quali file cancellati o nomi di file o cartelle su



supporti esterni lasciati nel registro, non può sostenersi che l'apertura dei file sia indice di copiatura potendo essere conseguenza dell'avvio di un antivirus o di una ricerca nel contenuto dei file avviata dallo stesso Savi.

Né la circostanza che i resistenti abbiano contattato cinque clienti Pedrali s.p.a. può essere indice di acquisizioni di informazioni segrete o riservate relative ai clienti.

Anche senza considerare le difese di parte resistente sul punto, che afferma che alcuni clienti erano già noti e uno si è proposto personalmente, è evidente che il nominativo di cinque clienti non supera la capacità mnemonica di un qualsiasi soggetto. Sicché il fatto che tali clienti siano stati contattati non prova che la resistente sia in possesso di informazioni riservate relative ai nominativi dei clienti di Pedrali s.p.a.

Quanto all'esito della descrizione la circostanza che, all'interno dell'archivio di Mara s.r.l., vi siano 1604 documenti (di cui 193 fatture) che riportano una partita IVA riconducibile anche a clienti Pedrali s.p.a., accertamento non oggetto del quesito ma svolto in autonomia dai CTU con il consenso dei CTP, non pare indicativo di un illegittimo storno di clientela. Tale numero pare scarsamente rilevante in percentuale al numero di fatture che Mara s.r.l., operativa quantomeno dal 2007, ha presumibilmente emesso nella sua vita e gli stessi CTU hanno riferito che i file acquisiti per parola chiave sono molto spesso antecedenti l'entrata dei resistenti Savi e Radici in Mara s.r.l.

L'esame dei documenti acquisiti nel corso della descrizione e allegati al verbale delle operazioni come allegato 1 e allegato 2 non porta a diversa conclusione.

Il primo è un catalogo Pedrali del 2014 e il secondo è una conversazione e mail, interna a Mara s.r.l., tra Laura Marchina e Matteo Salvi, nella quale la prima chiede al secondo di "recuperare prezzo di listino e prezzo netto minimo" di un appendiabiti Pedrali.

La presenza del primo documento prova solo che Mara s.r.l. si teneva aggiornata sui prezzi praticati dai concorrenti. Deve infatti presumersi, secondo *l'id quod plerumque accidit*, che se Salvi avesse trasmesso un catalogo Pedrali s.p.a. acquisito prima di lasciare la ditta avrebbe trasmesso quello più recente.

Quanto alla conversazione mail e alla risposta di Salvi è pur vero che questa contiene chiara indicazione del prezzo al privato dell'appendiabiti ray di Pedrali s.p.a. e di varie percentuali di sconto ma, anche in questo caso, non vi sono allo stato elementi per ritenere che tali informazioni siano riservate nel senso sopra indicato.

L'informazione relativa al prezzo di vendita al privato può essere acquisita da chiunque, mentre le percentuali di sconto, se standard e quindi applicate ad ogni prodotto, ben possono essere comprese nella capacità mnemonica dell'addetto al marketing.



Né parte ricorrente ha dedotto che tale scontistica era peculiare del solo prodotto “appendiabiti ray” e che ogni prodotto avesse una specifica scontistica.

Quanto alla concorrenza sleale per storno di clientela alla luce di quanto sopra non può certo ritenersi illegittimo il contatto, non sempre sfociato in ordini di acquisto, tra la resistente Mara s.r.l. e i cinque clienti Pedrali s.p.a. menzionati nel ricorso e nella nota di replica. Senza entrare nel merito delle contestate modalità con le quali tali clienti sono venuti in contatto con Mara s.r.l., è un principio consolidato quello secondo il quale non è sleale il contatto con un cliente del precedente datore di lavoro “purché tale contatto non sia conseguenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito” (cfr. C. Cass. 18772/2019). Né risulta che tali clienti siano stati contattati con modalità scorrette. Sotto tale profilo deve essere evidenziato che il doc. 15 allegato al ricorso, contenente una dichiarazione *de relato* secondo la quale un cliente sarebbe stato contattato dal sig. Salvi rappresentando che Mara s.r.l. era gestita dai “cugini di Pedrali” con cui si accenna ad una qualche scorrettezza nell'informazione al cliente comune oltre ad essere scarsamente rilevante è comunque privo di valenza probatoria anche solo indiziaria in quanto contestato.

In considerazione della modesta durata delle operazioni di acquisizione dei documenti poi oggetto di descrizione, come emergente dalla relazione dei CTU e in assenza di specifici elementi che possano portare ad una quantificazione anche solo equitativa del danno (ad esempio numero dei dipendenti distolti dalle loro mansioni per coadiuvare i CTU, necessità di recupero con lavoro straordinario e relativa spesa) nulla può essere liquidato ex art. 132 comma 5 quater c.p.i.

Né sussistono i presupposti per la liquidazione ex art. 96 c.p.c. che richiedono un *quid pluris* rispetto al mero rigetto della domanda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidate in euro 7.962,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge quanto a ciascuna parte convenuta, oltre euro 1.144,20 per rimborso spese quanto a Salvi Matteo.



Spese di CTU liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

spese liquidate come in parte motiva.

Dispone la distruzione del materiale acquisito durante l'attività di descrizione in caso di mancata proposizione di reclamo nei termini di legge.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Brescia, 14 gennaio 2020

Il Giudice

dott. Busato Alessia

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.

209

